



SENTENZA N.491/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73894** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 20.04.2023, dai Sig.ri (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) ((omissis) nella loro qualità di eredi legittimi di (omissis) ((omissis) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Donadio (C.F.: DNDRFL68D30C129X), del foro di Torre Annunziata, con Studio legale sito in Mercato San Severino (SA), Via Priscoli, n. 8, e dall'Avv. Francesco Paolo Mastrovito (C.F.: MSTFNC71B06E986C), del Foro di Novara, con studio legale sito in Novara, Via Dolores Bello, n. 5, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo, giusta procura speciale in allegato al ricorso, con espressa richiesta, di ricevere le comunicazioni relative al giudizio a mezzo fax al n. 0321/1692201 o a mezzo posta certificata ai seguenti indirizzi: avvfrancescopaolomastrovito@pec.ordineavvocatinovara.it; raffaele.donadio@forotorre.it;

contro

INPS (C.F.: 80078750587 - P.IVA: 02121151001), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, in Via

Ciro il Grande, n. 21; **INPS – Direzione Provinciale Salerno**, in persona del Direttore *pro tempore*, avente sede in Salerno (SA), Corso Garibaldi, n. 38, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov. it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

avverso

la determinazione atto n. SA10422020000006, iscrizione n. 70385944, dell'1.07.2019, con la quale l'INPS (ex INPDAP) - Direzione Provinciale di Salerno - Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali - ha attribuito la pensione diretta di inabilità, ex art. 2, comma 12, liquidata con sistema misto a decorrere dall'1.07.2019, senza riconoscimento di alcun anno a titolo di *bonus* ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, nonché contro il silenzio-rigetto seguito alla diffida/richiesta del procuratore via PEC datata 19.12.2022.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 25.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 20.04.2023, i ricorrenti esponevano che, sin dall'anno 2018, il Sig. (omissis) (dipendente del Comune di Montecorvino Pugliano) presentava problemi fisici che lo

costringevano ad assentarsi dal lavoro: disturbi del comportamento, stati di agitazione psicomotoria, afasia, cui conseguivano svariati ricoveri.

Il 26.07.2018 veniva trasmessa al Comune di Montecorvino Pugliano (in qualità di datore di lavoro) richiesta di pensione per inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Persistendo i disturbi e, conseguentemente, gli accertamenti medici e i ricoveri presso strutture ospedaliere, il 17.09.2018 veniva trasmessa domanda presso la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile per ottenere il riconoscimento dell'inabilità lavorativa al 100% e l'indennità di accompagnamento.

Il 30.10.2018, il Sig(omissis) veniva convocato dalla commissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della quale veniva dichiarato non idoneo temporaneamente al servizio fino al 20.03.2019. A seguito di ulteriori visite in ambito neurologico, il ricorrente, in data 28.05.2019, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio.

In data 28.06.2019, il comune di Montecorvino Pugliano comunicava l'avvio del procedimento amministrativo teso alla risoluzione del contratto di lavoro in essere con l'ente stesso, che si concludeva il 3.07.2019.

Dopo una serie di rettifiche ed integrazioni su richiesta dell'interessato (in particolare aggiunta di periodi di ricongiunzione), l'INPS emanava il provvedimento di determinazione pensionistica oggetto del presente giudizio.

Il Sig. (omissis) decedeva in data 23.12.2020 a Salerno, legittimando quindi gli eredi, oggi ricorrenti, a percepire la pensione di inabilità riconosciuta al *de cuius*, nonché ad avanzare la richiesta di ricalcolo degli importi dovuti ed illegittimamente omessi dall'Istituto previdenziale.

1.2. Argomentavano i ricorrenti che l'INPS, nel liquidare la pensione di inabilità, non riconosceva in favore del Sig. (omissis) alcun *bonus* contributivo, sul presupposto che esso spetterebbe al compimento del sessantesimo anno di età, in virtù del D.M. n. 187/1997, e nulla sarebbe stato dovuto nel caso di specie, di pensionamento all'età di 63 anni con un'anzianità contributiva di anni 38 e mesi 3.

Dopo varie richieste di conteggio, e dopo la formale comunicazione di diffida del 19.12.2022, rimasta priva di effetto, i ricorrenti adivano questa Corte al fine di ottenere il ricalcolo delle somme dovute a titolo di pensione di inabilità, con conseguente modifica del provvedimento oggi impugnato.

1.3. In diritto, i ricorrenti ritenevano che dovesse essere riconosciuto il diritto al *bonus* contributivo ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, tenendo conto degli anni mancanti dalla data di cessazione dal servizio fino al compimento di 67 anni, con conseguente adeguamento della pensione per il futuro, entro i limiti dei 40 anni di servizio. Poiché, nel caso di specie, il Sig. (omissis) cessava dal servizio all'età di 63 anni, 5 mesi e 26 giorni (con 38 anni e 3 mesi di anzianità di servizio) avrebbe, dunque, il diritto all'attribuzione di 1 anno e 9 mesi di *bonus* contributivo, sulla scorta del limite contributivo di 40

anni.

Chiedevano quindi che l'INPS fosse condannato al pagamento degli arretrati, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal mese di luglio 2019 fino al soddisfo; con condanna altresì al pagamento delle spese processuali.

1.4. I ricorrenti concludevano, quindi, chiedendo di: accertare e dichiarare il loro diritto, quali eredi del Sig. (omissis), al *bonus* contributivo di 1 anno e 9 mesi, pari al periodo mancante al raggiungimento dei 40 anni di servizio, alla luce del raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni) fissata dalle norme vigenti alla data di cessazione dal servizio del *de cuius*, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995; accertare e dichiarare il loro diritto alla rideterminazione della pensione di cui all'atto n. SA10422020000006 in considerazione della maggiore contribuzione dovuta, da aggiungere alla contribuzione di 38 anni e 3 mesi su cui l'INPS aveva calcolato la pensione; condannare l'INPS al pagamento di quanto dovuto in seguito al riconoscimento della spettanza del *bonus* contributivo in questione, oltre alle somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, interessi e rivalutazione monetaria, nonché adeguamento del trattamento corrente; condannare, altresì, l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidarsi con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria, chiedevano di ordinare all'Amministrazione il deposito degli atti del procedimento pensionistico, nonché dei

conteggi relativi alla quantificazione delle differenze pensionistiche dovute al ricorrente, anche in arretrato.

2. Con memoria del 5.06.2024 si costituiva in giudizio l'INPS, che riteneva il ricorso infondato.

In particolare, evidenziava che la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti aveva ritenuto che la *ratio legis* costituita dalla necessità di assicurare la massima valorizzazione dell'esigenza di armonizzazione fra il regime previdenziale dei lavoratori privati e quello dei lavoratori pubblici imponesse una interpretazione sistematica della normativa dei rapporti tra il decreto ministeriale n. 187/1997, l'art. 1, comma 15, e l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con estensione del termine di 60 anni previsto per il settore privato anche al settore pubblico. E ciò sulla base di un effetto di osmosi delle regole valevoli per il settore privato, derivante dal richiamo, tanto nella disciplina di quest'ultimo che in quella del settore pubblico, delle disposizioni della legge n. 222/1984 (recante "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile").

In definitiva, il comune richiamo avrebbe reso comune anche il più restrittivo regime previsto per il settore privato (sono citate Corte conti, sez. I App., sent. n. 496/2009; n. 124/2013 e n. 386/2012).

Non era invece ritenuto condivisibile l'opposto indirizzo interpretativo, che attribuisce, invece, prevalenza all'espressione "*limiti di età per il collocamento a riposo*" ritenendo che la stessa abbia il valore di rinvio dinamico a tutte le future modifiche normative incidenti sull'età prevista in via ordinaria per il conseguimento della

pensione di vecchiaia.

Invero, il richiamo al limite dei 60 anni è contenuto nell'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995 e, dunque, in una fonte primaria della quale il decreto ministeriale n. 187/1997 costituisce attuazione e dalla cui *ratio* ispiratrice non appare legittimo prescindere.

Inoltre, l'INPS evidenziava che la previsione dei 60 anni contenuta nell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 187/1997, riguardando specificamente il calcolo del "bonus" contributivo per la pensione di inabilità da liquidare con il "sistema misto", e dunque un ambito di disciplina non espressamente regolamentato dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, oltre ad essere stata adottata *praeter legem*, risulterebbe anche connotata da indubbi profili di specialità che la renderebbero insensibile alle normative successive riguardanti i limiti di età per la pensione di vecchiaia, e quindi anche a quelle introdotte dalla legge Fornero.

Le conseguenze dell'interpretazione contenuta nel ricorso apparirebbero tanto più paradossali ed inaccettabili se solo si consideri che la legge Fornero era stata superata dalla legge di bilancio per l'anno 2019. Il decreto-legge n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, aveva infatti ridotto a 62 anni l'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia (qualora siano sussistenti almeno 38 anni di contributi, cd. "quota 100"). Se l'età per la pensione di vecchiaia è stata ridotta a 62 anni ed il rinvio contenuto nell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 è dinamico ed inclusivo di tutte le successive modifiche normative, allora il ricorrente potrebbe chiedere il bonus al massimo

fino a tale limite anagrafico di 62 anni, e di certo non fino a 67 anni.

Secondo l'Istituto previdenziale, era quindi evidente che l'interpretazione seguita in ricorso era errata, non consentendo, tra l'altro, neanche di preventivare, anche in via approssimativa, i possibili costi finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 senza considerare il rinvio all'età anagrafica di 60 anni come un rinvio statico.

Era citata anche la relazione amministrativa in cui si chiariva che l'istanza dei ricorrenti era stata respinta in quanto la prassi amministrativa interpretava il limite previsto per la concessione del bonus pensionistico al raggiungimento dei 60 anni oppure, in mancanza di tale requisito, dei 40 anni di contribuzione.

Concludeva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

3. All'esito dell'udienza del 17.06.2024, questo G.M. emanava l'ordinanza n. 81/2024, con cui veniva richiesta la documentazione comprovante che i ricorrenti erano tutti eredi di (omissis), contestualmente fissando la successiva udienza al 25.09.2024.

4. Parte ricorrente depositava la documentazione integrativa richiesta in data 8.07.2024 e, con memoria del 28.08.2024, insisteva nelle conclusioni formulate col ricorso introduttivo, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti di tutto quanto per l'effetto dovuto in seguito al riconoscimento della spettanza del *bonus* contributivo in questione, oltre alle somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in pensione,

interessi e rivalutazione monetaria, nonché adeguamento del trattamento corrente.

5. All'udienza del 25.09.2024, sono presenti l'Avv. Donadio, anche per delega dell'Avv. Mastrovito, e l'Avv. Tellone per l'INPS.

L'Avv. Donadio si riporta agli atti di causa chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese di lite.

L'Avv. Tellone si riporta alla memoria di costituzione.

Al termine della discussione, la causa passa in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del *bonus* pensionistico sulla pensione diretta di inabilità, ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, liquidata con sistema misto a decorrere dall'1.07.2019 al Sig. (omissis).

2. Ai fini della dimostrazione della qualità di erede, parte ricorrente, a seguito dell'ordinanza n. 81/2024 emessa da questo G.M., ha depositato in data 8.07.2024 documentazione integrativa, nella specie dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà emessa il 2.07.2024 dal Comune di Pontecagnano Faiano (SA), da cui risulta che i Sig.ri (omissis), (omissis) e (omissis) sono gli unici eredi legittimi del Sig. (omissis), deceduto senza lasciare alcun testamento.

Pertanto, il giudizio, alla luce dell'integrazione documentale prodotta, da cui si ricava la loro qualità di unici eredi legittimi del Sig. (omissis), è correttamente introdotto dai Sig.ri (omissis), (omissis) e (omissis), avendo quale oggetto l'accertamento della spettanza del *bonus* ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, già richiesto dai medesimi in

sede amministrativa proseguendo, in quella sede, il procedimento amministrativo intrapreso nei confronti dell'INPS dal de cuius.

3. Venendo al merito, va anzitutto ricordato che l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 prevede che, con effetto dall'1.01.1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche *“cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge”*.

Le modalità applicative di questa disposizione sono state dettate dal D.M. n. 187/1997, che all'art. 9, comma 3, dispone che *“Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione*

del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni”.

A sua volta, l’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995, prevede, *“Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (...).”*

In tale contesto, come già rilevato dalla giurisprudenza della Corte (Corte conti, sez. II App., sent. n. 166/2019, Sez. I App., sent. nn. 112/2020, 222/2020, n. 298/2020; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 698/2022), la diversa modulazione dell’esigenza di armonizzazione fra il regime previdenziale dei lavoratori privati, da un lato, e quello dei lavoratori pubblici, dall’altro, ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la modalità di computo del c.d. “bonus” spettante ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale

obbligatoria trovatisi, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio.

L'orientamento preferibile *“attribuisce prevalenza al dato letterale, ritenendo l'espressione «età pensionabile», contenuta nell'art. 2 comma 12, della l. 335/1995, un'endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997)”* (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 698/2022).

In tal senso, *“in primo luogo, non può essere ignorato che il termine finale di 60 anni è previsto nell'art. 1, comma 15, della l. n. 335/1995, norma inequivocabilmente destinata a regolare le pensioni di inabilità degli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (dipendenti privati), come risulta dal richiamo compiuto nel testo del comma 15 ai commi da 6 a 12 dello stesso articolo. La finalità dell'armonizzazione è certamente un valore di estrema rilevanza, ma non può finire per stravolgere il senso della disciplina fatto palese dal significato proprio delle parole impiegate per strutturare un istituto previdenziale destinato ad operare per il settore pubblico.*

Ove la priorità fosse stata la totale omogeneizzazione dei regimi, sarebbe stata sufficiente l'estensione della disciplina valevole per il regime privato al settore pubblico. La previsione di una speciale disciplina per quest'ultimo era e continua ad essere funzionale alla preservazione delle peculiarità che ancora connotano i due regimi” (Corte conti, sez. II App., sent. n. 166/2019).

In secondo luogo, *“il rinvio contenuto nell'art. 2, comma 12, della l. 335/1995 al «decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del*

lavoro e della previdenza sociale» non rappresenta una delega in bianco per la definizione dei connotati del “bonus” spettante agli inabili assoluti e permanenti, ma è circoscritta esclusivamente alla determinazione delle «modalità applicative» delle disposizioni contenute nella medesima norma.

Non vi sono appigli per ritenere che, in una prospettiva diacronica, il mutamento dell’età pensionabile sia totalmente neutralizzato dalla previsione della fonte normativa subordinata, che ha cristallizzato l’assetto valevole per il periodo in cui fu adottata” (Corte conti, sez. II App., sent. n. 166/2019).

Peraltro, la “l. 222/1984 non fissa la soglia di 60 anni ai fini della maggiorazione di che trattasi, ma, anch’essa, fa riferimento soltanto all’età pensionabile. In definitiva, nel calcolo del “bonus” parametrato alla «misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo» (ed impregiudicati gli ulteriori limiti previsti dalla norma alla consistenza della pensione di inabilità) dovrà tenersi conto dell’età pensionale quale tempo per tempo stabilita”.

In altri termini, “la scelta dell’art. 9 del citato decreto ministeriale di consolidare l’estensione del regime di cui all’art. 1, comma 15, della l. n. 335/1995 alle pensioni di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge stessa, non ha alcun robusto elemento di aggancio nella normativa di riferimento, non essendo previsti permanenti meccanismi di riconciliazione fra i due ambiti.

Il diverso regime che il d.m. del 1997 aveva introdotto, limitando la maggiorazione con un termine finale al sessantesimo anno di età, poteva essere all’epoca dell’adozione del provvedimento (anno 1997) più favorevole per i dipendenti pubblici, i quali in quegli anni potevano fruire di requisiti di accesso alla pensione ordinaria in età inferiore ai 60 anni (cfr. circ. Inpdap n.

57 del 24 ottobre 1997, in G.U. n. 257 del 4 novembre 1997, ove, pur essendo presente il limite di 60 anni, la valorizzazione dei contributi viene eseguita sui 57 anni di età).

Sennonché, i requisiti anagrafici di accesso al trattamento di pensione sono stati successivamente e progressivamente inaspriti, con elevazione dell'età pensionabile ben oltre la soglia del sessantesimo anno.

La modalità di calcolo del “bonus”, quindi, in base al tenore della norma di riferimento, non può non risentire di tale dinamica, anche al fine di evitare che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ultrasessantenni, che dovessero diventare inabili dopo il superamento della soglia del sessantesimo anno di età, non abbiano a risentire del pregiudizio riveniente dal calcolo della maggiorazione legato ad un inattuale parametro di età pensionabile” (Corte conti, sez. II App., sent. n. 166/2019; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 698/2022).

Né è possibile accedere all'impostazione dell'Istituto resistente che tende a valorizzare la disciplina di cui al decreto-legge n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che aveva ridotto a 62 anni l'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia (qualora siano sussistenti almeno 38 anni di contributi, cd. “quota 100”).

Ciò in quanto l'età pensionabile che viene in rilievo, per gli effetti dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, è quella – diversa - relativa al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo e sulla cui base la norma impone di parametrare la pensione nella ricorrenza degli altri presupposti.

4. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di

riferimento, da cui non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente siano corrette e che quindi il ricorso sia fondato.

Poiché il Sig. (omissis) è cessato dal servizio all'età di 63 anni, 5 mesi e 26 giorni (con 38 anni e 3 mesi di anzianità di servizio), egli ha dunque diritto all'attribuzione di 1 anno e 9 mesi di *bonus* contributivo, sulla scorta del limite contributivo di 40 anni.

Va pertanto affermato il diritto dei ricorrenti, Sig.ri (omissis), (omissis) e (omissis), in proporzione alla quota ereditaria loro spettante, alla riliquidazione del trattamento pensionistico di inabilità del loro dante causa, Sig. (omissis), con attribuzione del *bonus* ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 di 1 anno e 9 mesi, dall'1.07.2019, data di maturazione del suo diritto a pensione, sino alla data del suo decesso, avvenuto in data 23.12.2020.

L'NPS è conseguentemente condannato alla corresponsione dei ratei arretrati, dall'1.07.2019, data di maturazione del suo diritto a pensione, sino alla data del suo decesso, avvenuto in data 23.12.2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento (Corte conti, sez. riun., sent. n. 10/2002/QM del 18.10.2002).

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano forfettariamente in euro 800,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da attribuirsi a favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano forfetariamente in euro 800,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da attribuirsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 25.09.2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03.10.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)